



## FEDERAZIONE ITALIANA CANOA TURISTICA

di Fiume, di Lago, di Mare

Associazione di Promozione Sociale (APS) e Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD)

# STATUTO

## Articolo 1

### **Natura e Scopi**

La Federazione Italiana Canoa Turistica, di seguito denominata Federazione, Associazione o FICT, è un'associazione di Promozione Sociale e Sportiva Dilettantistica che opera a livello nazionale senza fini di lucro, indipendente, apolitica, inclusiva e aconfessionale, che promuove la pratica sociale delle attività turistiche e amatoriali, svolte nei fiumi, nei laghi e in mare, relative agli sport di pagaia.

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue finalità di utilità sociale svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale.

L'associazione, ove previsto, utilizzerà nella denominazione anche l'acronimo ETS una volta ottenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Essa persegue un uso del tempo libero frugale e in armonia con l'ambiente; collabora con associazioni ed enti con finalità simili, ed organizza o appoggia attivamente iniziative volte alla diffusione degli sport di pagaia, intesi sia come attività ludico-sportiva che come stile di vita e scelta culturale.

La FICT organizza, per gli associati, attività culturali quali la visita a città d'arte, a parchi naturali, a monumenti di interesse storico e archeologico, la visione di filmati e diapositive riguardanti gli argomenti succitati, visite e corsi su temi botanici, geologici, idro-geografici e naturalistici in genere; attività turistiche quali trekking, escursioni a cavallo, in bicicletta e di torrentismo, arrampicata e soccorso, giochi a squadre e manifestazioni di carattere ludico-sportivo. In merito alle attività sociali la FICT opererà al fine di renderle inclusive per tutti.

La FICT, nell'intento di promuovere e diffondere la pratica delle attività turistiche e amatoriali svolte nei fiumi, nei laghi e in mare, si avvale di Scuole e forma Tecnici destinati ad accompagnare, nell'ambito del proprio ruolo stabilito dall'apposito Regolamento dei Tecnici, gruppi o singoli soci e neofiti garantendo loro la sicurezza e favorendo l'apprendimento delle necessarie competenze.

La FICT promuove l'associazionismo fra i praticanti favorendo la costituzione di nuovi club, e tutte le iniziative che possono rafforzare la conoscenza reciproca, gli scambi di informazioni, esperienze e consapevolezza ambientale, privilegiando la sicurezza escursionistica dei singoli e dei gruppi.

Per il conseguimento dei suoi scopi la FICT potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le

iniziative, e porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini.

La FICT, per le discipline e attività svolte nei fiumi, nei laghi e in mare, recepisce le direttive emanate dagli Organismi Internazionali di riferimento e vi si uniforma, e potrà aderire ad altri organismi, federazioni o enti sportivi nazionali ed internazionali.

## Articolo 2

### **Anno sociale**

L'anno sociale inizia il primo di Gennaio e termina il trentuno di Dicembre di ciascun anno solare.

## Articolo 3

### **I Soci**

Sono ammessi ad essere soci tutte le persone fisiche, di qualsiasi nazionalità, che aderiscono alla FICT e che versano la quota sociale stabilita per l'anno in corso. Ogni nuovo socio deve compilare un modulo di iscrizione completo con i propri dati anagrafici e Codice Fiscale. Il modulo è reso disponibile on-line sul sito della FICT. Passati 30 giorni dal pagamento della quota sociale annuale in assenza di comunicazioni contrarie da parte del Consiglio Direttivo, il socio si intende ammesso nel Libro Soci della FICT. Nel caso di Associazioni o Circoli che si affiliano alla FICT, condividendone gli scopi sociali, il responsabile dell'Associazione sarà il Socio che viene tesserato dalla FICT, con l'obbligo di versare la quota associativa annuale.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea Ordinaria e Straordinaria per l'approvazione del Rendiconto annuale e le eventuali modificazioni dello Statuto, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ciascun socio votante è eleggibile nei diversi organi dell'Associazione.

Il diritto di voto ed il diritto di essere eletto non possono essere esclusi in nessun caso, con la sola eccezione di quanto previsto dall'art.8 sull'eleggibilità.

È esclusa l'adesione all'Associazione per un periodo temporaneo.

La quota associativa non è trasmissibile da una persona ad un'altra, non è rivalutabile e non è rimborsabile.

## Articolo 4

### **Decadenza dei Soci**

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. Dimissione volontaria (da comunicarsi per iscritto o per email al Presidente del Consiglio Direttivo);
2. Mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 Gennaio di ogni anno;
3. Esclusione deliberata a norma dell'art. 17 dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, a seguito della relazione del Collegio dei Proviviri, nei confronti del Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art.21 del presente Statuto.

## Articolo 5

### **Gli organi della FICT**

Sono organi della FICT:

- i. l'Assemblea dei Soci;
- ii. il Consiglio Direttivo Nazionale;
- iii. il Comitato Esecutivo Nazionale;
- iv. il Presidente;
- v. l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti;
- vi. il Collegio dei Probiviri;
- vii. l'Accademia della Canoa;
- viii. i Delegati Regionali;
- ix. i Comitati Regionali.

Tutti i membri degli organi succitati restano in carica per quattro anni.

In ogni caso tutti i membri degli organi citati decadono, tranne l'Assemblea, quando decade il Consiglio Direttivo Nazionale.

## Articolo 6

### **L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni iscritti al Libro soci, che non abbiano subito provvedimenti di esclusione secondo l'art. 17.

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessaria per la modifica dello Statuto o sia richiesta dalla maggioranza Consiglio Direttivo, o da almeno un terzo degli Associati, o dal Presidente.

L'Assemblea *ordinaria* delibera sui seguenti argomenti:

- Esamina ed approva la relazione del Presidente che illustra l'attività svolta nell'anno precedente;
- Approva il rendiconto economico - finanziario annuale dell'esercizio precedente;
- Definisce le linee guida dell'attività della FICT;
- Approva il Rendiconto preventivo per l'anno in corso;
- Elege ogni 4 anni il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;

L'Assemblea *straordinaria* ha i seguenti compiti:

- Delibera su eventuali modifiche allo Statuto;
- Delibera sullo scioglimento e sulla liquidazione della Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, e in sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, i presenti all'Assemblea, all'apertura della seduta, nominano un Presidente, i presenti poi nominano un Segretario che dovrà assieme al Presidente sottoscrivere il verbale finale.

In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida se è presente almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'Assemblea straordinaria con il voto favorevole

dei due terzi dei presenti per la modifica dello Statuto e con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto per lo scioglimento dell'Associazione.

Dato il carattere nazionale dell'associazione è ammesso il voto per delega, ciascun socio non può però rappresentare più di 5 iscritti. È ammessa anche la votazione elettronica che garantisce la segretezza del voto. Nel caso di votazione elettronica non sono ammesse deleghe. Nel caso di Assemblee alla presenza diretta dei Soci votanti è ammesso il voto palese, a meno che un decimo dei presenti non richieda il voto scritto e segreto. Nel caso di Assemblee elettive o di Assemblee straordinarie il voto è sempre segreto.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità tramite la redazione del verbale su apposito Libro Verbali, che deve essere lasciato a disposizione dei soci per la consultazione a richiesta. Il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere di pubblicare il Verbale dell'Assemblea sul sito internet della FICT.

La convocazione della Assemblea straordinaria spetta al Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza al Vice Presidente, o in mancanza ad un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo. L'Assemblea deve essere convocata anche se richiesta da parte di almeno un terzo degli associati che presentino firme e copia dei documenti di identità, o se viene meno il numero minimo dei componenti il Consiglio Direttivo. La comunicazione della convocazione di Assemblea agli Associati deve essere data almeno 20 giorni prima dell'adunanza e può essere fatta tramite lettera o via Internet o fax o via email o con altri mezzi che il CD riterrà opportuni. La convocazione dell'Assemblea viene inoltre pubblicata sul sito internet della FICT.

La determinazione della lista degli aventi diritto al voto compete al Responsabile del Tesseramento, che è tenutario del Libro Soci. Il Collegio dei Probiviri ha diritto di verificare la procedura. Ogni volta che il voto avviene per iscritto nella sede dell'Assemblea, le operazioni di spoglio sono dirette da un'apposita Commissione di tre persone nominata dall'Assemblea. In caso di votazione elettronica il sistema certificato garantisce le operazioni di spoglio.

## Articolo 7

### **Elezioni del Consiglio Direttivo**

Per il rinnovo del Consiglio Direttivo si possono candidare tutti i soci elettori, compresi quelli rappresentati attraverso delega. Le candidature vanno inoltrate al Presidente per raccomandata o PEC almeno 10 giorni prima della convocazione d'Assemblea prevista per il rinnovo stesso. Il candidato si servirà della fotocopia di un documento d'identità sul quale apporrà la seguente dicitura: "quale candidatura alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale FICT" seguita dalla data e dalla firma.

Le candidature figureranno sulla scheda di voto in un'unica successione alfabetica senza limite numerico. Potranno essere espresse nella scheda elettorale, da parte del Socio votante, non più di tre preferenze fra i vari candidati.

I componenti il Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea ordinaria allo scadere del loro mandato. Qualora il numero dei componenti il Consiglio Direttivo si riduca a meno della metà l'intero Consiglio si considera decaduto e deve essere rinnovato.

Qualora al Presidente giungano richieste da parte del Consiglio Direttivo o da parte dei Comitati Regionali, in caso di dimissioni del Presidente regionale ovvero di mancanza del numero minimo di Consiglieri Regionali, di indire elezioni per la nomina di Comitati Regionali, egli si atterrà ai principi contenuti nella normativa che regola il rinnovo del Consiglio Direttivo.

## Articolo 8

### **Condizioni per la eleggibilità negli organi della FICT e conflitto di interessi**

Sono eleggibili negli organi della FICT tutti i soci che al momento delle elezioni abbiano almeno due anni continuativi di adesione all'associazione, con l'eccezione dell'Organo di Controllo e dei Revisori dei Conti per i quali non sussiste tale vincolo.

Non sono eleggibili o decadono dalla carica coloro i quali, nello svolgimento delle attribuzioni di una carica, o nella condizione di soci, adottano comportamenti in contrasto con le finalità e gli interessi della FICT, o comunque non compatibili con lo spirito e le norme del presente statuto ed i principi associativi in genere, o in ogni caso tali da recare danno o pregiudizio alla FICT ed alla sua immagine. L'esclusione dalle liste elettorali, o l'eventuale successiva invalidità dell'elezione, viene dichiarata dal Collegio dei probiviri a seguito di un motivato ricorso, presentato individualmente da chiunque abbia o abbia avuto in passato un incarico elettivo, o da almeno 20 soci. La presente norma può essere invocata verso qualsiasi componente gli organi della FICT.

## Articolo 9

### **Il Consiglio Direttivo Nazionale**

Di seguito denominato Consiglio Direttivo o CD, è nominato dalla Assemblea e consiste di un numero minimo di sette consiglieri e massimo di nove. La nomina ha durata di quattro anni e i membri sono rieleggibili. Il CD ha il compito di definire gli indirizzi della attività federale sulla base delle scelte della Assemblea e di vigilare sulla loro attuazione da parte del Comitato Esecutivo, ove presente.

Il CD elegge nel suo seno, a scrutinio segreto e con voto separato, il Presidente della FICT, il Vice Presidente, il Segretario Generale e l'Amministratore. Elege al suo interno, o tra i soci, il Responsabile del Tesseramento, incaricato della tenuta del Libro Soci. Partecipano ai suoi lavori, con il solo diritto di parola, i membri del Collegio dei Revisori e dei Probiviri e i Presidenti dei Comitati Regionali. Partecipa anche il Responsabile del Tesseramento, con il solo diritto di parola qualora non membro del Direttivo Nazionale. Con votazione a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei consiglieri il CDN può affidare l'incarico di Amministratore e/o del responsabile del Tesseramento ad un professionista esterno.

Il CD delibera il rilascio di procure speciali e la nomina di avvocati difensori e consulenti tecnici.

Il CD Fissa le quote annue di iscrizione all'Associazione; delibera inoltre sulla stipula di contratti ed in generale sulla attività negoziale ritenuta utile ai fini della associazione.

Il CD Redige e approva il Regolamento Interno dell'Associazione.

Elege e/o revoca a scrutinio segreto i membri dell'Accademia della Canoa, all'inizio di ogni quadriennio, ovvero durante il quadriennio.

Ciascuna carica del CD deve essere assegnata a una persona diversa. La carica di Consigliere è incompatibile con altre cariche negli organi della FICT, a meno che il Consiglio Direttivo Nazionale disponga diversamente con decisione a maggioranza qualificata dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei consiglieri e motivata dall'eccezionalità del caso.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, su apposito libro, che può essere consultato dai soci. Il verbale sarà firmato dal Segretario e dal Presidente del CD o comunque da almeno due dei consiglieri presenti.

Con congruo anticipo rispetto alla convocazione del Consiglio, la Segreteria, di norma, invierà ai Consiglieri relazioni e documentazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno.

Dal Direttivo Nazionale decadono i Consiglieri che nel corso del mandato interrompano il rapporto associativo con la FICT ed i Consiglieri che non abbiano giustificato per iscritto la loro assenza in tre sessioni di Consiglio consecutive. Inoltre i Consiglieri possono essere espulsi con provvedimento del Collegio dei Proibiviri per conflitto di interesse (Cfr. art. 8)

Qualora dal Direttivo decada un componente eletto vi subentra il candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero di voti purché abbia mantenuto continuativamente nel quadriennio i requisiti di socio; qualora non ci siano non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo Nazionale, può cooptare per ricostituire il numero dei consiglieri altri soci, anche se iscritti solo nell'anno in corso al momento della cooptazione; essi acquisiscono tutte le prerogative dei Consiglieri Eletti; le cooptazioni sono deliberate a scrutinio segreto e richiedono l'unanimità dei voti. I membri cooptati non possono essere più di due.

Qualora dal Direttivo decadano più della metà dei membri eletti, il Presidente ha il compito di provvedere entro tre mesi a convocare l'Assemblea per indire le elezioni per il suo rinnovo. Qualora ciò non abbia luogo, vi provvederà "motu proprio" il più anziano dei Consiglieri.

Il CD è convocato dal Presidente, che stabilisce la proposta di ordine del giorno che può essere integrata dai membri del CD. Il CD deve riunirsi almeno due volte l'anno ed è ammessa la riunione in audioconferenza, o videoconferenza. In ogni caso deve essere redatto regolare Verbale di Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato anche a richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può istituire commissioni con funzioni istruttorie, per la disamina di materie specifiche e la preparazione di proposte da sottoporre alle decisioni del Direttivo medesimo. Per determinate materie, alle commissioni potranno anche essere affidate dal Consiglio funzioni deliberanti.

Il Consiglio Direttivo, qualora sussistano le condizioni (vedi Art.10), nomina il Comitato Esecutivo.

## Articolo 10

### **Comitato Esecutivo**

Il Comitato Esecutivo è l'organo preposto all'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Comitato Esecutivo può essere eletto solo nel caso in cui i membri del CD siano in numero pari a 9 componenti.

Ne fanno parte quei membri del Consiglio Direttivo ai quali il Consiglio affida incarichi specifici, della cui conduzione devono rispondere all'organo che li ha designati. Il Comitato Esecutivo è composto da tre membri. Il Presidente della FICT è sempre un membro del Comitato Esecutivo. Gli altri due membri sono designati dal Consiglio Direttivo, con votazione unanime.

In via ordinaria il Comitato Esecutivo si riunisce o si consulta almeno quattro volte l'anno, su iniziativa del Segretario Generale, d'intesa con il Presidente che fissa l'ordine del giorno.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal Segretario Generale.

## Articolo 11

### **Legale Rappresentanza**

La Rappresentanza Legale della Federazione Italiana Canoa Turistica viene esercitata dal Presidente.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Al Presidente compete la responsabilità della accensione ed estinzione di conti correnti bancari e postali. Il Presidente può assumere decisioni in merito alla destinazione delle risorse della FICT qualora queste abbiano carattere di urgenza. Nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla decisione assunta il CD deve approvare l'operato del Presidente a maggioranza, in caso contrario il Presidente si considera dimissionario e deve riconvocare nuove elezioni entro tre mesi per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

## Articolo 12

### **Sede Legale**

La Sede Legale è attualmente in Roma, in Corso Duca di Genova 12 B. Potrà essere trasferita all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti variazione dello Statuto.

## Articolo 13

### **L'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti**

#### **ORGANO DI CONTROLLO**

Qualora ricorra l'obbligo a norma di legge ed in presenza delle condizioni dalla stessa stabilite, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta la conformità alle norme del bilancio sociale. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, ove ne sussista l'obbligo a norma di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo deve essere costituito soggetti in possesso dei requisiti di legge.

Inoltre, l'Assemblea dei soci può istituire l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

#### **REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e Qualora ricorra l'obbligo a norma di legge ed in presenza delle condizioni dalla stessa stabilite, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea ha il potere di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può istituire il Revisore dei conti qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

## Articolo 14

### **Il Collegio dei Probiviri**

È composto di 3 membri nominati dalla assemblea e decide insindacabilmente sulle decisioni di esclusione dei soci entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso; su richiesta fornisce pareri ogni qual volta sorgano contrasti tra i vari organi della Associazione o tra i soggetti che fanno parte dello stesso organo collegiale. I membri del Collegio devono essere Soci della FICT.

Le candidature ed il processo elettivo si conformano a quanto indicato nell'Art.7 per il CD.

La carica è incompatibile con qualsiasi altra. I membri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

## Articolo 15

### **L'Accademia della Canoa**

L'Accademia gestisce gli orientamenti didattici della FICT. I suoi membri in numero minimo di 3 sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale, di norma fra le Guide Fluviali o Marine, e restano in carica fino alla fine del mandato del Direttivo che li ha incaricati salvo revoca anticipata. I membri dell'Accademia eleggono tra di loro il Coordinatore dell'Accademia.

Compito dell'Accademia della Canoa (AdC) è formare ed aggiornare i quadri tecnici della FICT, stilare i Regolamenti Tecnici e delle Scuole, nonché predisporre i manuali di formazione; indire i corsi di formazione a livello nazionale e territoriale. Il Coordinatore dell'AdC è presente alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola e relaziona almeno due volte l'anno il Consiglio sulle attività svolte ed in corso.

## Articolo 16

### **Strutture territoriali**

Le rappresentanze della FICT a livello regionale perseguono, nei rispettivi territori, le medesime finalità di promozione e di coordinamento proprie della FICT a livello nazionale. Tali rappresentanze possono essere elette dagli iscritti presenti nel territorio, o può trattarsi di Delegati Designati dal CD.

Nelle Regioni ove sono presenti più di 150 iscritti alla FICT può essere creato un Comitato Regionale. Il Comitato regionale è composto da 3 membri se gli iscritti sono da 151 a 200, da 5 membri se gli iscritti sono da 201 a 300, da 7 membri se gli iscritti sono da 301 a 500, da 9 membri se gli iscritti sono superiori a 500. Tra loro viene eletto, dagli stessi membri del Comitato, un Presidente. Le modalità di elezione dei membri del Comitato e del Presidente sono le stesse di quelle del Consiglio direttivo Nazionale limitatamente agli iscritti della Regione interessata.

La decisione in merito alla convocazione di un'Assemblea a carattere regionale per la nomina di un Comitato Regionale spetta al Consiglio Direttivo Nazionale, o al Comitato esecutivo, se presente, che delibera in merito con trenta giorni di anticipo sulla data prevista.

Le candidature alla carica di consigliere del Comitato Regionale vanno fatte pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale con quindici giorni di anticipo sulla data prevista per l'Assemblea.

Le strutture territoriali elette restano in carica quattro anni; quelle designate restano in carica fino alla fine del mandato dell'organo che le ha espresse, salvo revoca anticipata.

Il Consiglio Direttivo, ovvero il Comitato Esecutivo, se presente, ove ne ravvisi l'opportunità, può nominare delegati, di livello regionale nei territori dove non esiste un Comitato Regionale. Tali nomine, se espresse dal Comitato Esecutivo, dovranno essere ratificate dal CD durante la prima riunione utile. I delegati designati regionali possono partecipare alle riunioni del CD in qualità di semplici uditori. I presidenti dei Comitati Regionali hanno, nelle riunioni del CD, diritto di parola.

## Articolo 17

### **Interruzione del rapporto associativo ed esclusione di un socio**

Il mancato rinnovo della tessera entro la fine del mese di Gennaio interrompe il rapporto associativo; per conseguenza fa cessare la qualità di socio elettore e fa decadere da eventuali cariche ricoperte.

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere le quote nella misura stabilita e ad osservare lo Statuto, il Regolamento Interno e tutte le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio al patrimonio o agli scopi della federazione, il CD potrà deliberare il richiamo, la diffida o l'esclusione; è possibile altresì deliberare l'esclusione di soci il cui comportamento sia contrario alle norme giuridiche e legislative vigenti. Avverso la delibera di esclusione il socio può presentare entro 30 giorni ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in via definitiva.

## Articolo 18

### **Risorse economiche**

Il patrimonio della FICT è costituito da tutti i beni di cui essa è titolare e da ogni altro diritto o rapporto ad essa facente capo. Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote e contributi versati dagli associati, da eventuali contributi dello Stato o di altri enti, da liberalità, lasciti, donazioni e contributi da chiunque disposti, da ogni altro corrispettivo, sopravvenienza od entrata comunque conseguiti.

## Articolo 19

### **Avanzi di Gestione**

L'Associazione deve impiegare gli eventuali avanzi di gestione per lo svolgimento dell'attività istituzionale e di quelle ad essa connesse, come indicate nell'Art.1.

L'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, anche indirettamente, né fondi o riserve o capitale nel corso della sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## Articolo 20

### **Modifica dello Statuto**

Per la modifica del presente Statuto è richiesta un'Assemblea Straordinaria che deliberi favorevolmente con i due terzi dei presenti a norma dell'Art. 6. Stante il carattere nazionale dell'Associazione è ammessa la votazione elettronica.

## Articolo 21

### **Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. Stante il carattere nazionale dell'Associazione è ammessa la votazione elettronica.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un Liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'Associazione non potrà essere in nessun modo distribuito o diviso tra i soci ma, su proposta del Liquidatore approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo eventuale parere dei competenti organi a norma di legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore aventi analoghi scopi o finalità di promozione sportiva, sociale e culturale.

## Articolo 22

### **Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.